

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 659 DEL 14-02-2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 194/2008 IN MATERIA DI RIFINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N.882/2004.**

L'anno duemilatredici addì Quattordici del mese di Febbraio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. GIORGIO TIDORE**

e del

**DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa MARIA SERENA FENU**

**Preso atto che:**

con regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 882 del 29/04/2004, rettificato in data 28/05/2004, sono state dettate disposizioni relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

il regolamento comunitario 882/2004, all'art. 27 paragrafo 4, stabilisce che i diritti sanitari riscossi a norma dei paragrafi 1 o 2 non devono essere superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti;

il D. Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008, in attuazione del regolamento n. 882/2004, disciplina le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali;

il regolamento comunitario n. 1893 del 20/12/2006 definisce la classificazione statistica delle attività economiche;

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16/11/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21/12/2007, si è provveduto alla classificazione delle attività economiche con codici ATECO, che rappresentano la versione nazionale della nomenclatura europea approvata con il sopraccitato regolamento n. 1893/2006.

**Atteso che :**

con Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 17 aprile 2009, sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali per l'esatta individuazione dei soggetti obbligati al contributo, le modalità per il versamento delle tariffe nonché la previsione di un aggiornamento biennale delle stesse, qualora si riscontri sulla base del consuntivo della rendicontazione l'eventuale rideterminazione a seconda della copertura dei costi di servizio;

con D. M. 24/01/2011 sono state fissate le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse;

**Constatato che :**

nel Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA – area B), il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ – area C) e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) sono preposti a garantire l'attività di controllo ufficiale nelle imprese e negli stabilimenti di produzione e che pertanto gli operatori dei settori interessati dai controlli sono soggetti al pagamento di tariffe come da D. Lgs. 194/2008; non tutti gli operatori versano le tariffe previste a loro carico, sia a seguito dell'emissione della bolletta che attraverso le tariffe annue forfetarie nei termini stabiliti dal sopraccitato decreto;

**Ritenuto di:**

dover procedere all'emanazione di un regolamento contenente indirizzi operativi che possano essere seguiti in maniera uniforme in seno ai citati Servizi, in materia di versamento/riscossione e

rendicontazione delle tariffe del D. Lgs 194/2008, specie con riferimento alle attività di cui all'allegato A – sez. 6 – dello stesso decreto;

**Dato atto che :**

il regolamento, la cui proposta è stata formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e sottoposta per le opportune valutazioni e la definitiva condivisione al Direttore del Servizio SIAOA e ai Responsabili dei Servizi SIAPZ e SIAN, è stato redatto sulla base della normativa europea e nazionale, tenendo conto della nota circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 1100 del 17/04/2009;

**Visti:**

il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28/07/2006 n.10 ;

il D. Lgs.194/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

**DELIBERA**

per le motivazioni descritte in premessa:


a) di approvare il regolamento interno sull'applicazione del D.Lgs. 194/2008 in materia di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Regolamento n.882/2004/CE allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) di trasmettere copia del presente documento ai Servizi Veterinari interessati e al Servizio SIAN stabilendo che le disposizioni contenute al punto a) potranno essere oggetto di modifiche in relazione all'emanazione di ulteriore normativa nazionale e di eventuali indirizzi regionali;

c) di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)**



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott. GIORGIO TIDORE)**



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)**



Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio

-----

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 19/02/2013, e che

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/02/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

\_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO**

***D. Lgs. 19/11/2008 n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali "in attuazione del Reg. CE n. 882/2004". Modalità per l'esazione e la rendicontazione delle tariffe.***

**Premessa**

Il presente regolamento viene redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali e, più precisamente, del D. Lgs. 194/2008, del Decreto del Ministero della Salute del 24/01/2011 nonché delle direttive emanate dalla Direzione Generale della Sanità – Servizio della Prevenzione – dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

**Art. 1****Finalità**

Al fine di garantire il campo di applicazione previsto dal D. Lgs. 194/2008 da parte dei Servizi veterinari e medici interessati, l'ASL di Olbia emana il seguente regolamento, volto ad uniformare le procedure e a semplificare le modalità di riscossione delle previste tariffe.

**Art. 2****Ambito di applicazione**

La norma sopraccitata, pubblicata in G. U. 11/12/2008 n. 289 ed entrata in vigore il giorno seguente alla pubblicazione, disciplina le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti negli stabilimenti di produzione, allo scopo di verificarne la conformità alla normativa riguardante i mangimi e gli alimenti nonché la salute e il benessere degli animali.

Per i controlli ufficiali effettuati presso gli operatori dei settori interessati dai controlli sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A del D. Lgs. 194/2008, suddiviso in otto sezioni a seguito dell'emanazione del D. L. 13/09/2012 n. 158, convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189.

Il provvedimento (che, nella sez. 7, contiene gli importi per l'attività di controllo effettuata dal Ministero della Salute) prevede, nelle sezioni da 1 a 5, il pagamento di una tariffa differenziata a seconda del settore interessato e delle quantità esaminate per impianti di macellazione, impianti di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina cacciata, stabilimenti di produzione del latte e stabilimenti di produzione ed immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per le attività produttive diverse da quelle citate, è stabilita una tariffa forfetaria annua, rapportata al volume di attività prodotto nell'anno precedente, come da tabella 6 dell'allegato A del decreto in oggetto. Le imprese alimentari che ricadono nell'ambito del citato decreto devono versare la tariffa



annua per la copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali entro il 31 gennaio di ogni anno. Per coloro che rientrano nelle sezioni da 1 a 5, le tariffe sono determinate mediante l'utilizzo dell'apposita bolletta, che viene emessa dal Servizio veterinario competente, così come indicato nel successivo art. 6, punto 1. I versamenti devono essere effettuati dagli operatori prima della prestazione. È possibile applicare il criterio del conto a scalare; in tal caso, l'operatore del settore interessato verserà in anticipo un importo (per esempio 1/12) sulla base della previsione della tariffazione, che concorderà con l'operatore stesso, scalando gli importi dovuti di volta in volta in rapporto all'attività di controllo; in caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati, ai fini dei successivi controlli l'operatore del settore alimentare (di seguito "OSA") provvede al reintegro del conto in via anticipata rispetto all'effettuazione dei controlli stessi.

Quando è adottato il criterio del conto a scalare e l'OSA cessa l'attività, la ASL restituisce gli importi residui sul conto (art. 2, commi 1, 2, 3, del D. M. del 24/01/2011).

Nella sezione 6 dell'allegato A, afferiscono gli OSA con riconoscimento comunitario e quelli che devono dichiarare l'assoggettabilità alla fascia di appartenenza tramite autocertificazione. Alle tariffe di cui all'allegato A deve essere applicata una maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11 del decreto) e un'ulteriore maggiorazione dello 0,5% (prevista dal comma 4 dello stesso articolo).

### **Art. 3**

#### **Riferimenti normativi ed esclusioni**

La circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17 aprile 2009, in applicazione del D. Lgs. 194/2008, chiarisce che è previsto un aggiornamento biennale delle tariffe con eventuale loro rideterminazione, a seconda della copertura dei costi del servizio sia a livello nazionale che regionale. Infatti la circolare stabilisce che, dopo il 31 marzo 2010, qualora si riscontri sulla base del consuntivo della rendicontazione, una copertura sufficiente dei costi del servizio, potrà essere presa in considerazione una riduzione della maggiorazione prevista del 20% delle tariffe o il suo abbattimento totale. Inoltre, su tutte le tariffe – comprese quelle per controlli supplementari ed integrativi a richiesta e quelle relative alle attività di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato A del decreto in oggetto – è applicata l'ulteriore maggiorazione dello 0,5%. Gli importi di tale maggiorazione serviranno a finanziare il piano di controllo nazionale, così come previsto dall'art. 7.

La Legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge comunitaria 2009), pubblicata sulla G. U. n. 146 del 25/06/2010 – Supplemento ordinario n. 138 –, ha introdotto, all'art. 48, comma 5, importanti modifiche al campo d'applicazione del D. Lgs. 194/2008, introducendo nell'art. 1 un nuovo comma, il 3 bis, che recita: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2135 del codice civile ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali".

Il nuovo art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 194/2008 – come modificato con Legge n. 189/2012 – stabilisce invece: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2135 del codice civile. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, sez. 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste".

In altri termini, sono escluse dall'obbligo di pagamento le imprese agricole che non superino il numero di capi e il tonnello indicato nella sezione 8 dell'allegato A del D. Lgs. 194/08 novellato (compresi gli stabilimenti registrati fino a 1000 tonnellate annue). Pertanto, permane in capo alle

imprese agricole che non ricadano nelle suddette fasce di applicazione l'obbligo del pagamento della tariffa prevista.

In base all'art. 2135 del C.C., modificato dall'art. 1 – comma 1 – del D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali.

La sopraccitata circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali recante prot. 1100 del 17/04/2009 chiarisce alcuni aspetti fondamentali per l'esatta individuazione dei soggetti obbligati al contributo, nonché le modalità per il versamento delle tariffe previste all'allegato A sezione 6, riconfermando che cosa si deve intendere per "attività prevalente ingrosso": l'attività che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 194/08 la produzione primaria (come definita dalle linee guida applicative del Reg. CE 852/04, di cui all'Accordo Stato-Regioni rep. n. 2470 del 09/02/06), la produzione e la commercializzazione al dettaglio, il commercio in assenza di sede fisica (attività di intermediazione, commercio on line), gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.48, comma 5, della L. 96/2010, secondo quanto stabilito dal D. L. n. 158/2012, convertito in Legge n.189/2012 (v. art. 8 commi 14 e 15).

La Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna – Servizio della Prevenzione –, con la circolare prot. 3877/XV.1.3/4 del 25/02/2010 (allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale), ha fornito ulteriori chiarimenti per una corretta applicazione del D. Lgs. n. 194/08.

Il D. M. 24/01/2011 fissa le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse (non più annuale ma trimestrale).

Il D. Lgs. 194/08 e il suo decreto applicativo (D. M. 24/01/2011) stabiliscono, infine, che gli importi delle tariffe di cui all'allegato A, sez. da 1 a 5, siano versati dall'operatore del settore prima dell'effettuazione delle prestazioni (art. 2 punto 1 D. M. 24/01/11). È facoltà dell'operatore chiedere al Servizio Competente, qualora i dati a consuntivo risultino diversi da quelli a preventivo, il conguaglio sia in attivo che in passivo della tariffa versata in anticipo.

#### **Art. 4**

#### **Esercizio di attività plurime**

Quando uno stabilimento svolge più di una attività, si applica un'unica tariffa, quella relativa all'attività prevalente. Per individuare un'attività prevalente si prende in considerazione il riconoscimento comunitario dell'attività rispetto alla registrazione. Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia produttiva più onerosa. La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso più eventuale vendita al dettaglio) e, nel caso di nuova registrazione avvenuta nel corso dell'anno, il valore della tariffa dovrà essere calcolato in dodicesimi.

Per i depositi all'ingrosso registrati, invece, i Servizi incaricati considerano e concordano quale sia l'attività di controllo prevalente.

**Art. 5**  
**Organizzazione del servizio**

Sono fornite ai Servizi veterinari e medico delle relative aree funzionali (SIAOA, SIAPZ, SIAN) le seguenti istruzioni operative, con particolare riferimento ad alcuni aspetti legati alla gestione dell'allegato A – sez. 6 – del citato decreto legislativo.

- 1) I Servizi competenti hanno l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi degli operatori del settore alimentare, attraverso l' inserimento di nuovi iscritti e l'eliminazione delle attività cessate. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, a mezzo di raccomandata A/R, i Servizi inviano a ciascun OSA la cui attività rientri tra quelle specificate nell'allegato A, sez. 6, del D. Lgs. 194/08 (eccetto quelli con riconoscimento comunitario) una nota informativa con allegato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione; l'OSA è tenuto a restituire al Servizio competente, entro e non oltre il 30 novembre, gli allegati inviati compilati in ogni loro parte, insieme a copia fotostatica di un documento di identità.  
La trasmissione del modulo suddetto potrà avvenire mediante invio di raccomandata A/R, fax, e-mail o mediante consegna a mano presso gli uffici dei Servizi interessati (SIAOA, SIAPZ, SIAN).
- 2) I tre Servizi competenti, nel corso del mese di dicembre, dovranno comunicare al Dipartimento di Prevenzione l'esito del controllo sulle comunicazioni effettuate.

**Art. 6**  
**Verifiche ed adempimenti correlati**

In questa fase procedimentale, il personale individuato dal responsabile del Servizio come addetto all'esame della documentazione pervenuta è tenuto a riscontrare i casi sotto specificati, con i relativi adempimenti collegati:

**1. Avvenuto riscontro da parte dell'OSA (dichiarazione affermativa)**

In caso di dichiarazione affermativa, il Servizio interessato emetterà la bolletta con la tariffa relativa.

**2. Mancato riscontro da parte dell'OSA, entro la data prevista**

Qualora l'OSA non abbia dato riscontro alla nota informativa attraverso l'invio dell'autocertificazione, il Servizio, attraverso proprio personale e a mezzo di raccomandata A/R, invia nuova richiesta di versamento della tariffa dovuta, corredata di relativa bolletta. Detta tariffa verrà maggiorata del 30% oltre agli interessi maturati a decorrere dal 1° febbraio dell'anno di riferimento avvertendo l'OSA che, decorsi 60 giorni dalla data della notifica di richiesta di pagamento, saranno attivate le procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – del D. Lgs. 194/08.

**3. Dichiarazione di non assoggettabilità da parte dell'OSA, entro la data prevista.**



Qualora l'OSA dichiari la non assoggettabilità al regime tariffario, il Servizio competente registra quanto dichiarato, riservandosi di dare comunicazione al Dipartimento di Prevenzione per attivare verifiche a campione, anche avvalendosi, previa intesa, della collaborazione della Guardia di Finanza. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, tra gli elementi da verificare rientra anche la veridicità delle dichiarazioni di non assoggettabilità resa dall'OSA ai sensi dell' art. 46 del DPR 445/2000.

#### **4. Dichiarazione di assoggettabilità da parte dell'Osa, entro la data prevista.**

Qualora l'OSA fornisca certificazione di assoggettabilità al pagamento delle tariffe, il Servizio registra quanto dichiarato e provvede a quantificare la tariffa dovuta in riferimento a quanto previsto dall'allegato A, sez. 6, del D. Lgs. 194/08. Entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, a mezzo di racc. A/R, invia una comunicazione con allegata la bolletta (di cui all'allegato 1 del D.M. 24/01/2011), specificando che il termine ultimo per il pagamento della tariffa è fissato al 31 gennaio. Al fine di agevolare le operazioni di controllo, l'OSA farà pervenire al Servizio Competente (SIAOA, SIAPZ, SIAN) del Dipartimento di Prevenzione, entro 30 giorni, l'attestazione di avvenuto versamento (consegna a mano, fax, e-mail o spedizione postale). Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato mediante versamento su uno dei due conti correnti postali dedicati intestati alla ASL di Olbia – via Bazzoni Sircana 2/2a, 07026 Olbia –, a seconda del Servizio competente: n. 59637157 per prestazioni inerenti ai Servizi Veterinari (SIAOA e SIAPZ) e n. 59639948 per prestazioni inerenti al Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) o su conto corrente bancario (cod. IBAN IT61K0101584980000070188497). La causale dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento normativo (D. Lgs. 194/2008), il numero di partita IVA e il Servizio destinatario (SIAOA, SIAPZ, SIAN). Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, tra gli elementi soggetti a verifica, figurano anche i pagamenti effettuati e la coerenza con la classe tipologica che l'OSA si è attribuito. Tutta la documentazione dovrà essere conservata da parte dell'OSA, che la esibirà in caso di controllo.

Decorso il termine del 31 gennaio, il Dipartimento, con il supporto dei Servizi interessati, procede ad una verifica dei versamenti effettuati. Si disporrà così di un elenco informatizzato degli operatori del settore alimentare che hanno provveduto al pagamento, incrociabile con le anagrafiche a disposizione del Servizio Bilancio. L'incrocio dei dati è finalizzato all'individuazione delle somme introitate suddivise per tipologia di strutture/fasce nonché alla verifica di congruità del versamento effettuato oppure del mancato pagamento o incompleto versamento delle tariffe.

Qualora il versamento sia congruo, il Servizio competente provvederà ad inserire i dati nelle anagrafiche. Nel caso di mancato o incompleto pagamento, il Servizio addetto provvede ad inviare una nota a mezzo di racc. A/R di richiesta del versamento dovuto, aumentato del 30% più gli interessi legali maturati al 1° febbraio. Decorsi ulteriori 60 gg., la documentazione relativa agli OSA inadempienti, viene trasmessa ai Servizi amministrativi responsabili del contenzioso e dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

#### **Art. 7**

#### **Controlli rafforzati, supplementari o integrativi**

I contributi dovuti per l'effettuazione dei controlli supplementari e rafforzati sono a totale carico degli operatori. Secondo quanto previsto all'allegato C, sez. 1, la tariffa oraria del servizio ammonta a € 50,00. Le somme affluite ai sensi del D. Lgs. 194/2008 devono essere contabilizzate

trimestralmente in un capitolo delle entrate correnti, da istituire allo scopo a cura del Servizio Bilancio dell'Azienda o sulla corrispondente voce del conto economico.

Gli importi scalati dalle somme versate in anticipo sono contabilizzate nel capitolo di entrata o sulla corrispondente voce del conto economico solo al momento in cui viene scalato l'importo dovuto.

Gli importi eccedenti la tariffa devono rimanere invece sul conto corrente, a disposizione per i successivi addebiti o per la restituzione all'operatore in caso di cessazione di attività (art. 2 comma 5 del D. M. 24/01/2011).

Qualora, a fine anno, gli importi versati dall'OSA risultassero in eccedenza, dovranno essere restituiti all'operatore o accreditati per l'anno successivo (comma 6 art. 2 del D. M. 24/01/2011).

Il Direttore Generale destina al Servizio competente una quota non inferiore al 90% delle somme incassate alle attività di cui all'art. 7 comma 1, del D. Lgs. 194/08, per la copertura delle spese relative agli investimenti strumentali, e all'acquisto di materiale di consumo, formazione, incentivazione del personale per il mantenimento o il potenziamento dei controlli e negli adempimenti amministrativi correlati.

Entro il primo bimestre dell'anno successivo il Dipartimento provvederà a comunicare alla Direzione Generale gli introiti annuali suddivisi per tipologia di struttura.

In base a quanto previsto dalla direttiva prot. n. 8213 del 26/03/12 del Servizio di Prevenzione della Regione Sardegna, è stabilito che, entro il termine di 30 gg. a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la contabilizzazione trimestrale delle somme, il Dipartimento di Prevenzione invii la rendicontazione di cui all'allegato 2 - art. 4 - del D. M. 24/01/2011 alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Servizio della Prevenzione.

Affinché il Dipartimento di Prevenzione ottemperi a quanto stabilito dalla sopraccitata direttiva, i Servizi competenti dovranno comunicare, entro il termine di 15 giorni successivi alla data del trimestre, la contabilizzazione delle somme delle bollette emesse e di quanto effettivamente introitato.

La Direzione Generale provvederà a dare la necessaria diffusione del provvedimento adottato mediante inserimento sul sito istituzionale, con effetto di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

I Servizi cureranno, per parte loro, una periodica e puntuale informazione sul presente regolamento, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle pertinenti associazioni di categoria.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Dott. Pietro Masia



L'istruttore  
Dott.ssa Anna Tusacciu